



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 3295 del 17 aprile 2020

Progetto:	<p><i>Parere ex Art. 9 DM 150/2007</i></p> <p>Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” e opere connesse. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018 – Richiesta parere integrativo</p> <p>ID_VIP 4443</p>
Proponente:	<p>DGVVAA</p>

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"* così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"* e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248"* ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e i successivi decreti integrativi.

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"* ed in particolare l'art.12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*;

VISTA la nota MATTM 10941 del 17/2/2010 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA – VAS (Commissione) con prot. CTVA-I-474 del 18/2/2020, con cui Direzione Generale per la Crescita e la qualità nello sviluppo (di seguito, Direzione) ha richiesto alla Commissione VIA di *'esplicitare se intende confermare le valutazioni positive già espresse con il parere n. 1935 dell'11/12/2015 reso nell'ambito del procedimento di VIA precedentemente condotto, al fine di procedere con la ri-emissione del provvedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006'* in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.

4737/2018a seguito della presentazione dell'istanza trasmessa dalla società Terna Rete Italia Spa nota prot. TERNA/P20180040857 del 18/12/2018, acquisita con prot. 29306/DVA del 27/12/2018;

VISTO e CONSIDERATO che con il parere n. 3205 del 22/11/2019, la Commissione VIA ha condotto un'analisi delle componenti ambientali e del loro stato, valutando che "[...] *dall'analisi dello stato ambientale aggiornato, con particolare riferimento alla porzione di tracciato interessata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018 non emergano elementi che necessitano di un aggiornamento sostanziale di quanto valutato nell'ambito della istruttoria VIA conclusa con l'emissione del DM 104/2016*" e che, pertanto, "nulla osta alla ri-emissione del provvedimento di VIA relativo all'opera Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna Chiaromonte Gulfi – Ciminna" e opere connesse, fatte salve le verifiche di ottemperanza già concluse";

VALUTATO che tale formulazione intendesse confermare le valutazioni positive già espresse con il parere n. 1935 dell'11/12/2015 reso nell'ambito del procedimento di VIA precedentemente condotto, al fine di procedere con la ri-emissione del provvedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE CHE

Al fine di evitare dubbi interpretativi di sorta, il parere n. 3205 del 22/11/2019 debba essere integralmente sostituito dal seguente:

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248" ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008.

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e i successivi decreti integrativi.

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"* ed in particolare l'art.12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Crescita e la qualità nello sviluppo (di seguito, Direzione) MATTM 10941 del 17/2/2010 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA – VAS (Commissione) con prot. CTVA-I-474 del 18/2/2020, con cui Direzione Generale ha richiesto alla Commissione VIA di *'esplicitare se intende confermare le valutazioni positive già espresse con il parere n. 1935 dell'11/12/2015 reso nell'ambito del procedimento di VIA precedentemente condotto, al fine di procedere con la ri-emissione del provvedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006'* in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018, a seguito della presentazione dell'istanza trasmessa dalla società Terna Rete Italia Spa nota prot. TERNA/P20180040857 del 18/12/2018, acquisita con prot. 29306/DVA del 27/12/2018;

VISTO il Decreto VIA n. 104 del 27/04/2016 con cui è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni relativamente al progetto *'Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaromonte Gulfi – Ciminna" e opere connesse'* di cui trattasi;

CONSIDERATO che con sentenza n. 4737 depositata in data 01/08/2018 il Consiglio di Stato, decidendo sul ricorso in appello iscritto al n. 3305/2017 R.G. proposto dalla Sig.ra Rosellina Di Salvo contro il MiBAC, il MISE, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, e Terna Rete Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 3652 del 17/03/2017, resa tra le parti, concernente il suddetto Decreto VIA, ha disposto l'annullamento in parte qua del provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, per difetto di motivazione del parere prot. n.4571/S16.7 del 27/07/2015 favorevole con prescrizioni, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prima dell'emissione del Parere CTVA n. 1935 dell'11/12/2015, in merito alle varianti proposte da Terna Rete Italia S.p.A., riportando nella medesima sentenza *"[...] la Soprintendenza ha approvato il progetto, considerandolo rimodulato rispetto a quello originario, senza peraltro spiegare le ragioni in base alle quali si potessero ritenere superate le prescrizioni in un primo momento imposte e non recepite nella seconda versione del progetto[...]"*;

PRESO ATTO della nota del Proponente prot. TERNA/P20180040857 del 18/12/2018, acquisita con prot. 29306/DVA del 27/12/2018 con cui questo ha presentato istanza di rideterminazione in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di cui trattasi, chiedendo *"che codesti Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avendo la sentenza del Consiglio di Stato, di cui sopra, fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, richiedano alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo di motivare adeguatamente il parere favorevole con prescrizioni reso in data 27 luglio 2015 al fine di consentire la ri-espressione del decreto di compatibilità ambientale"*;

CONSIDERATO che, a valle di detta istanza, il MiSE ha comunicato l'avvio del procedimento di rideterminazione dei Ministeri autorizzanti alla costruzione e all'esercizio delle opere in oggetto, in applicazione

della sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018, ribadendo che *"il progetto restainvariato rispetto a quello autorizzato"* il 12/04/2018;

CONSIDERATO che, con riferimento a detta istanza, nonché alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 4737/2018, tenuto conto che il DM 104 del 27/04/2016 è stato annullato *in parte qua* per vizio di un atto presupposto e, richiamata pertanto la validità del procedimento svolto fino all'acquisizione del parere prot. n. 4571/S16.7 del 27/07/2015 favorevole con prescrizioni, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota prot. 1873/DVA del 28/01/2019, la Direzione ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni l'avvio del procedimento e, in ottemperanza alla richiamata sentenza, con la stessa nota è stata richiesta una nuova espressione nel senso di quanto indicato dalla sentenza in oggetto, alla Regione Siciliana - Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ed al Ministero dei Beni e delle Attività culturali;

CONSIDERATO e VALUTATO che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 1112 del 22/02/2019, acquisita con prot. 4682/DVA del 25/02/2019, la Regione Siciliana ha diffusamente motivato il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere, sulla base del quale il MiBAC, con nota prot. 23537 del 29/08/2019, acquisita con prot. 21936/DVA del 29/08/2019, ha rinnovato, nel senso di quanto indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018, il proprio parere favorevole, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni già contenute nel parere prot. 5968 del 02/03/2016;

CONSIDERATO che il DM 104 del 27/04/2016 si riferiva al progetto autorizzato il 12/4/2018 che, come sottolineato dal MiSE, avviando il procedimento di rideterminazione dei Ministeri autorizzanti, *resta invariato rispetto a quello autorizzato*;

CONSIDERATO che al fine di permettere a questa Commissione di *'di esprimere il proprio parere ai fini della ri-emissione del provvedimento di VIA'* il Proponente ha presentato documentazione volta alla verifica dell'eventuale variazione dello stato dell'ambiente considerato ai fini dell'espressione del decreto di compatibilità ambientale, relativamente alla porzione di progetto interessata dalla sentenza di cui trattasi, ovvero quella ricadente nell'ambito della Provincia di Palermo;

CONSIDERATO, altresì, che, in ottemperanza alle prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale DM 104/2016, il Proponente ha apportato al progetto le modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni del Decreto di VIA in fase *Ante Operam* e, in particolare, alle prescrizioni A.1 (a,b,c,d), A.2, A.3, A.4, A.5 e A.15;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le verifiche di ottemperanza la cui conclusione era prevista entro la Conferenza dei Servizi decisoria di autorizzazione del progetto al MISE, queste sono state approvate dalla Direzione Generale per le Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a seguito delle istruttorie di verifica di ottemperanza, con i seguenti provvedimenti:

- in data 20.11.2017, con prot. 26950 con Provvedimento Direttoriale di ottemperanza delle prescrizioni n. A.1 (a,b,c,d) (da ottenersi prima dell'autorizzazione MISE e volta alla verifica dei campi elettromagnetici in corrispondenza di alcuni recettori) e A.2 (ottimizzazione posizionamento sostegno n.319 presso Azienda Agricola La Greca Cammarata);
- decreto MATTM – DG VIA di ottemperanza del 28.10.2016, n. 356 e la Determina Direttoriale di ottemperanza, prot. 29432 del 19.12.2017 per quanto riguarda le prescrizioni A.3 (ottenimento pareri Ispettorati Ripartimentali delle Foreste delle province di Ragusa e Palermo entro l'emissione dell'autorizzazione al MISE) e A.4 (posizionamento dei sostegni F5, F6 ed F7 in relazione alla compatibilità idraulica);

CONSIDERATO e VALUTATO che, inoltre:

- la prescrizione A.5 prevede la modifica del progetto definitivo al fine di comprendere varianti ed ottimizzazioni, valutate nell'ambito della procedura di VIA come migliorative rispetto al progetto originario;
- la prescrizione A.15 chiede l'ulteriore sviluppo di ottimizzazioni volte alla risoluzione di potenziali ulteriori interferenze con le aree di maggior interesse naturalistico (aree boscate, corsi d'acqua, ecc.)

e che ambedue tali prescrizioni prevedono la verifica di ottemperanza in fase di progettazione esecutiva, ovvero una fase progettuale successiva a quella attuale;

CONSIDERATO e VALUTATO, tuttavia, che il Proponente ha apportato le modifiche di cui alle citate prescrizioni A.5 e A.15 già al progetto definitivo, approvato, in ultimo, dal MISE con decreto n. 239/EL-279/269/2018 del 12/4/2018, sebbene manchino i provvedimenti di ottemperanza perché dovuti in una fase successiva di progettazione;

CONSIDERATO e VALUTATO, pertanto, che nell'ambito del presente parere, si terrà conto del tracciato così come modificato in ottemperanza alle prescrizioni VIA, ivi comprese le prescrizioni A.5 e A.15, per cui comunque dovrà essere effettuata opportuna verifica di ottemperanza nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, come prescritto dal decreto 104/2016;

CONSIDERATO e VALUTATO che, relativamente alla componente '*Atmosfera*', il Proponente ha:

- Verificato che, sulla base del Decreto Assessoriale 97/GAB del 25/06/2012, la Regione Siciliana ha modificato la zonizzazione regionale precedentemente in vigore, individuando cinque zone di riferimento, sulla base delle indicazioni fornite dall'Appendice I del D.Lgs. 155/2010. Tutto il tracciato dell'elettrodotto in progetto percorre il solo territorio della zona "IT1915 Altro", caratterizzata da livelli di inquinanti inferiori ai valori limite e, pertanto, tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi;
- Aggiornato la caratterizzazione meteorologica, non riscontrando significative differenze rispetto a quanto già analizzato nell'ambito del SIA;
- Verificato il buono stato di qualità dell'aria, già riscontrato nel SIA, sulla base dei valori registrati nella stazione di Enna, considerata baricentrica rispetto allo sviluppo del tracciato e, in considerazione della zonizzazione regionale, rappresentativa;

VALUTATO, per quanto sopra, che lo stato di fatto relativo alla componente atmosfera e qualità dell'aria non abbia subito modifiche rispetto a quanto valutato nell'ambito dell'istruttoria VIA sul progetto di cui trattasi e che, pertanto, non occorra effettuare ulteriori valutazioni ambientali rispetto a quanto già determinato nell'ambito della istruttoria VIA rispetto alla componente analizzata;

CONSIDERATO e VALUTATO che, relativamente alla componente '*Ambiente idrico*', il Proponente specifica che:

- Relativamente al PAI, sebbene questo sia stato aggiornato più volte, non si riscontrano aree a rischio esondazione in corrispondenza del tracciato dell'elettrodotto. Da questo punto di vista non ci sono differenze rispetto a quanto valutato nell'ambito del SIA, come mostrato dalle cartografie prodotte dal Proponente;
- Il Piano di Tutela delle acque della Sicilia non ha subito adeguamenti ed aggiornamenti rispetto a quello esaminato e valutato nell'ambito del SIA.
- la Regione Sicilia, con Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 29/06/2016, pubblicata nella GURS n. 10 del 10/03/2017 e nella GURI n. 25 del 31/01/2017, ha aggiornato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia. Relativamente a tale aggiornamento:
 - o il tracciato interessa l'area di affioramento del complesso idrogeologico "Bacino di Caltanissetta", ma è al di fuori delle relative aree di protezione;
 - o il tracciato interessa la rete idrografica superficiale ed in particolare interferisce con due corsi d'acqua che rientrano tra quelli da tutelare (F. San Leonardo e Fiume Torto). Solo i sostegni 399, 400, E1-E6 sono all'interno dell'area di protezione del F. San Leonardo, tutti gli altri sostegni e le aree di cantiere non interferiscono con le zone di protezione dei corsi d'acqua. Tale situazione era già presente nell'ambito delle valutazioni fatte nell'ambito dello SIA già approvato;
 - o il tracciato non interferisce con le aree designate per la protezione di habitat e specie, delle aree sensibili e delle aree vulnerabili ai nitrati.

VALUTATO, per quanto sopra, che lo stato di fatto relativo alla componente ambiente idrico non abbia subito modifiche rispetto a quanto valutato nell'ambito dell'istruttoria VIA sul progetto di cui trattasi e che, pertanto,

non occorra effettuare ulteriori valutazioni ambientali rispetto a quanto già determinato nell'ambito della istruttoria VIA;

CONSIDERATO e VALUTATO che, relativamente alla componente 'Suolo e sottosuolo', ci sono stati e sono in corso una serie di aggiornamenti del Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, anche in relazione ai recenti eventi calamitosi che hanno interessato negli ultimi anni il territorio siciliano;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto cartografia in scala 1:25.000 con la sovrapposizione del tracciato con l'ultima versione PAI disponibile sul sito della Regione, relativamente al tratto ricadente in Provincia di Palermo e che, sulla base di tale cartografia, il Proponente ha individuato le criticità che sarà necessario approfondire in fase di progettazione esecutiva, in ottemperanza alle prescrizioni del DM 104 del 27/4/2016 come, di seguito, specificato:

- esiste un sito di attenzione interessa il primo tratto dal sostegno L3 al sostegno L15 ed è stato istituito in relazione alla presenza di numerose cavità antropiche dovute alle miniere di zolfo e/o sale sia puro che potassico;
- la frana che interessa il sostegno 383 è una "Area a franosità diffusa", "Attiva" che interessa litologie argillose. La Pericolosità è calcolata pari a P2 ed il Rischio R2;
- la frana limitrofa al sostegno 384 è una "Frana complessa", "Inattiva" che interessa litologie sabbiose. La Pericolosità è calcolata pari a P2 ed il Rischio R3;
- la frana limitrofa al sostegno 386 è una "Area a franosità diffusa", "Attiva" che interessa litologie argillose. La Pericolosità è calcolata pari a P3 ed il Rischio pari a R2/3.;
- la frana che interessa i sostegni 387, 388 e 389 è una "Area a franosità diffusa", "Attiva" che interessa litologie argillose. La Pericolosità è calcolata pari a P2 ed il Rischio R2;
- la frana limitrofa al sostegno 390 è una "Frana complessa", "Inattiva" che interessa litologie argillose. La Pericolosità è calcolata pari a P2;
- la frana che interessa il sostegno 398 è un "Colamento Lento", "Inattivo" che interessa litologie argillose. La Pericolosità è calcolata pari a P2 e il Rischio R2.

VALUTATO, per quanto sopra, che il Proponente ha correttamente preso in considerazione le variazioni della cartografia PAI in relazione al tratto di cui trattasi e che il DM 104/2016 prevede apposite prescrizioni dedicate (in particolare le prescrizioni n. A.13 e A.14) volte all'approfondimento progettuale in fase esecutiva ai fini del superamento di criticità legate alla stabilità dei sostegni in relazione alle aree perimetrate dal PAI;

VALUTATO che, anche se le condizioni al contorno sono variate con riferimento alla componente analizzata, le prescrizioni del DM 104/2016 siano sufficienti a garantire che le corrette procedure siano attuate al fine della protezione ambientale necessarie e che, pertanto, nulla osta alla conferma di quanto determinato nell'ambito della istruttoria VIA rispetto alla componente analizzata;

CONSIDERATO che, relativamente alla componente *Campi elettromagnetici*, il Proponente sottolinea che con l'ottemperanza alla prescrizione 1 del DEC VIA n. 104 del 27/04/2016 (ottemperata con provvedimento del 20/11/2017), con specifico riferimento alla Provincia di Palermo, il Proponente ha aggiornato i dati dello SIA, confermando che la proiezione al suolo delle fasce di rispetto e, nonostante le varianti di progetto, ha evidenziato il rispetto della normativa vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti;

CONSIDERATO e VALUTATO che le verifiche di cui trattasi erano riferite a:

- Cartografia su Carta Tecnica Regionale;
- Ortofoto nella disponibilità di Google Earth aggiornate tra il 2010 e il 2011;
- Planimetrie e visure catastali (aggiornate a novembre 2016);
- Campagna di rilievo topografico con GPS condotta in situ nel settembre 2013;
- Sopralluoghi in sito (effettuati in agosto/settembre 2013).

CONSIDERATO e VALUTATO che il DEC VIA 104/2016 prevede, con la prescrizione A.20, di seguito richiamata, la riverifica della conformità dell'opera rispetto a quanto stabilito dalla Legge 36/2001 e ai limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità del DPCM 8/7/2003, in fase di progettazione esecutiva:

VALUTATO che, per quanto recenti, gli ultimi aggiornamenti valutati risalgono al 2016 e che la situazione attuale (2019) potrebbe avere subito delle modifiche;

VALUTATO, tuttavia, che al fine di tenere conto di tutte le eventuali modifiche intervenute ed aggiornare il quadro conoscitivo e valutativo prima della realizzazione dell'opera, il DEC VIA 104/2016 prevede che, in fase di progettazione esecutiva, il Proponente, con l'ausilio di ARPA e degli Enti Locali, proceda ad una verifica di dettaglio con riferimento al rispetto della Legge 36/2001 e dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/7/2003, con possibilità di modificare il tracciato, in caso di incompatibilità, come di seguito specificato:

20. In fase di progettazione esecutiva degli interventi previsti dal progetto dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:

- la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà, pertanto, essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, art. 4, comma 1, lettera h;

- il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/7/2003.

Lo studio dovrà essere trasmesso all'ARPA Sicilia e ai Comuni interessati dal progetto i quali dovranno verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore. Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti significative esse dovranno essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, si cui all'Art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni.

VALUTATO, per quanto sopra, che il Proponente ha richiamato le verifiche condotte nell'ambito della verifica di ottemperanza, conclusa alla fine del 2017 al fine di dimostrare l'assenza di modifiche rispetto al SIA del quadro relativo alla componente Campi Elettromagnetici;

VALUTATO che, anche laddove le condizioni al contorno fossero variate con riferimento alla componente analizzata, le prescrizioni del DM 104/2016 siano sufficienti a garantire che le corrette procedure siano attuate al fine di garantire il più alto livello di protezione ambientale e della salute umana necessario e che, pertanto, nulla osta alla conferma di quanto determinato nell'ambito della istruttoria VIA rispetto alla componente analizzata;

CONSIDERATO che, con riferimento alla componente *Patrimonio culturale e paesaggio*, l'opera in progetto ricade in parte in Provincia di Palermo nei territori dell'Alto Belice Corleonese, del Lercarese Sicano e delle Madonie. Il tracciato dell'elettrodotto attraversa i Paesaggi dei sistemi rurali e le ottimizzazioni intervenute non hanno introdotto modifiche in questo senso;

CONSIDERATO e VALUTATO che, il Proponente ha analizzato il quadro della pianificazione assunto a riferimento ai fini dell'individuazione dei beni appartenenti al Patrimonio culturale intercorrenti con l'opera in progetto, non riscontrando differenze rispetto a quanto già preso in considerazione durante l'istruttoria VIA precedente l'emanazione del DM 104/2016;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha, altresì, analizzato nel dettaglio i vincoli interferiti e la pianificazione comunale vigente, non riscontrando variazioni rispetto a quanto già valutato durante l'istruttoria di VIA con le ottimizzazioni progettuali rese parte integrante del tracciato con il progetto definitivo, come da verifiche di ottemperanza del DM 104/2016;

VALUTATO, pertanto, che le condizioni ambientali al contorno non siano variate con riferimento alla componente analizzata e che, pertanto, non occorra effettuare ulteriori valutazioni ambientali rispetto a quanto già determinato nell'ambito della istruttoria VIA rispetto alla componente analizzata;

CONSIDERATO che, con riferimento alla componente *Flora, fauna ed ecosistemi*, dalla redazione dello SIA, la Regione Sicilia ha aggiornato periodicamente il sistema delle aree protette con particolare riferimento alla designazione dei SIC come ZSC;

CONSIDERATO e VALUTATO che le aree protette più vicine al tracciato sono le stesse già individuate e valutate nell'ambito della istruttoria di VIA e che anche i confini di tali aree, non hanno subito modifiche. In particolare, le aree più vicine sono:

- ZSC ITA050002 – Torrente Vaccarizzo (tratto Terminale) che dista km 0,75 dal tracciato approvato;
- ZSC ITA050009 Rupe di Marianopoli che dista km 2,325 dal tracciato approvato;
- ZSC ITA020022 Calanchi, lembi boschivi e praterie di Reina/Riserva Naturale Orientata Monte Carcaci che dista Km.4,750 dal tracciato approvato;
- ZSC ITA020024 Rocche di Ciminna/Riserva Naturale Orientata Serre di Ciminna che dista Km. 0,4 dal tracciato approvato.

VALUTATO, pertanto, che le condizioni ambientali al contorno non siano variate con riferimento alla componente analizzata e che, pertanto, non occorra effettuare ulteriori valutazioni ambientali rispetto a quanto già determinato nell'ambito della istruttoria VIA rispetto alla componente analizzata;

CONSIDERATO che, con riferimento alla componente *Rumore*, durante l'istruttoria VIA non si erano riscontrate particolari criticità;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente conferma che nell'area interessata dalle previsioni progettuali non esistono zone particolarmente vulnerabili all'inquinamento acustico e che, anche nella fascia allargata fino alla distanza cautelativa di 1 km per parte dalla linea del tracciato dell'elettrodotto, non vi sono strutture educative, strutture per anziani, strutture sanitarie e strutture ricreative/sportive che ricadono all'interno di quest'area, come indicato nello SIA;

VALUTATO che, come già visto nel SIA, ad oggi, i comuni della provincia di Palermo interessati dall'elettrodotto in progetto, non sono dotati di un piano di zonizzazione acustica. Per tali ragioni, considerato che la destinazione d'uso prevalente di tali aree è tutt'ora di tipo agricolo, si conferma quanto indicato nello SIA che dall'analisi delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni" ha desunto come il tracciato dell'elettrodotto si sviluppi interamente in classe II;

VALUTATO, pertanto, che le condizioni ambientali al contorno non siano variate con riferimento alla componente analizzata e che, pertanto, non occorran ulteriori valutazioni ambientali rispetto a quanto già determinato nell'ambito della istruttoria VIA;

VALUTATO, in conclusione, che dall'analisi dello stato ambientale aggiornato, con particolare riferimento alla porzione di tracciato interessata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018 non emergano elementi che necessitano di un aggiornamento sostanziale di quanto valutato nell'ambito della istruttoria VIA conclusa con l'emissione del DM 104/2016;

FATTE SALVE le verifiche di ottemperanza del DM 104/2016 già concluse;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO
la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS

RITENE

Di confermare le valutazioni positive già espresse con il parere n. 1935 dell'11/12/2015 reso nell'ambito del procedimento di VIA relativo all'opera 'Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna "Chiaramonte Gulfi –

Ciminna" e opere connesse', precedentemente condotto, al fine di procedere con la ri-emissione del provvedimento di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	X			
Avv. Luca Di Raimondo (Coordinatore Sottocommissione VAS)	X			
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	X			
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	X			
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)			X	
Prof. Saverio Altieri				
Prof. Vittorio Amadio	X			
Dott. Renzo Baldoni	X			
Avv. Filippo Bernocchi	X			
Ing. Stefano Bonino	X			
Dott. Andrea Borgia	X			
Ing. Silvio Bosetti	X			
Ing. Stefano Calzolari	X			
Cons. Giuseppe Caruso				
Ing. Antonio Castelgrande			X	

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASSENTE	ASTENUTO
Arch. Giuseppe Chiriatti	X			
Arch. Laura Cobello				X
Prof. Carlo Collivignarelli				
Dott. Siro Corezzi	X			
Dott. Federico Crescenzi	X			
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	X			
Cons. Marco De Giorgi	X			
Ing. Chiara Di Mambro	X			
Ing. Francesco Di Mino	X			
Ing. Graziano Falappa	X			
Arch. Antonio Gatto				
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	X			
Prof. Antonio Grimaldi				
Ing. Despoina Karniadaki	X			
Dott. Andrea Lazzari	X			
Arch. Sergio Lembo	X			

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASSENTE	ASTENUTO
Arch. Salvatore Lo Nardo	X			
Arch. Bortolo Mainardi	X			
Avv. Michele Mauceri	X			
Ing. Arturo Luca Montanelli	X			
Ing. Francesco Montemagno	X			
Ing. Santi Muscarà	X			
Arch. Eleni Papaleludi Melis	X			
Ing. Mauro Patti	X			
Cons. Roberto Proietti			X	
Dott. Vincenzo Ruggiero	X			
Dott. Vincenzo Sacco				
Avv. Xavier Santiapichi				X
Dott. Paolo Saraceno	X			
Dott. Franco Secchieri	X			
Arch. Francesca Soro	X			
Dott. Francesco Carmelo Vazzana				

	<i>FAVOREVOLE</i>	<i>CONTRARIO</i>	<i>ASSENTE</i>	<i>ASTENUTO</i>
Ing. Roberto Viviani				
Arch. Giovanni Piero Di Magro (<i>Rappresentante Regione Sicilia</i>)			X	

Il Segretario della Commissione

Avv. Sandro Campilongo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Presidente

Ing. Guido Monteforte Specchi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)